CAMERA DEI DEPUTATI N. **5303**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 13 luglio 1999

(Relatore: **NICCOLINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'8 ottobre 1998 (v. stampato Senato n. 3279)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(FANTOZZI)

E CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

(PINTO)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Estonia, fatto a Roma il 20 marzo 1997

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 9 ottobre 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 5303 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

NICCOLINI, *Relatore*.

ALLEGATO

Concluso a seguito del forte interesse dei settori produttivi italiani per nuovi e intensificati rapporti con la promettente economia estone, ormai definitivamente orientata verso un sistema di libero mercato e con buone prospettive di sensibile sviluppo, l'Accordo in esame mira a creare un quadro giuridico di riferimento atto a favorire un concreto, ulteriore rafforzamento della collaborazione economica tra i due Paesi, a livello di imprese ed organizzazioni (articolo 1), in particolare nel settore dei servizi e della cooperazione sui mercati terzi.

L'Accordo delinea alcuni settori di reciproco interesse verso cui dirigere i comuni sforzi di sviluppo, come il settore agro-alimentare, della pesca, tessile, della concia, cartaria, chimica (articolo 4), e sottolinea l'opportunità di dare adeguato impulso alla creazione di *joint-ventures* e di altre forme di attività economiche congiunte, così come alle attività di formazione del personale e allo scambio di brevetti, licenze, *know-how* (articolo 5).

È infine prevista l'istituzione di uno o più gruppi di lavoro operativi, composti da rappresentanti delle due Parti, allo scopo di garantire il corretto funzionamento dell'Accordo e lo sviluppo della cooperazione bilaterale (articolo 8).

L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti, né comporta, oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Data la modesta entità degli oneri che potrebbero derivare dall'applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo (risultando da spese per missioni di un ridotto numero di funzionari da effettuarsi una volta ogni biennio), detti oneri potranno rientrare negli ordinari stanziamenti di bilancio; le fattispecie previste all'articolo 5, invece, riguardano eventuali attività che potranno essere intraprese da ditte ed imprese delle Parti e che verranno solo facilitate e non finanziate dallo Stato.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione, nel presupposto che gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 8 dell'Accordo si intendono posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio preordinati allo scopo, ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Estonia, fatto a Roma il 20 marzo 1997.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DDL13-5303A
Lire 500